

PARERE 13/2026

(presentato in virtù dell'articolo 322,
paragrafo 1, del TFUE)

**sulla proposta di
regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il
Fondo temporaneo per la
decarbonizzazione**

COM(2025) 990 final

IT



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Indice

Paragrafo

01 - 16 | Principali messaggi

01 - 10 | Perché la Corte formula il presente parere

01 - 02 | Base giuridica

03 - 07 | Contesto

08 - 10 | Estensione e limitazioni

11 - 16 | Principali osservazioni

17 - 32 | Osservazioni specifiche

17 - 19 | Obiettivi del Fondo

20 - 28 | Deroche al regolamento finanziario

29 - 30 | Riscossione delle entrate e gestione delle attività

31 - 32 | Amministrazione del Fondo

Allegati

Allegato I – Modifiche suggerite, con osservazioni

Acronimi

Principali messaggi

Perché la Corte formula il presente parere

Base giuridica

- 01** Il 17 dicembre 2025 la Commissione europea ha adottato una [proposta di regolamento che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione](#) (“il Fondo”).
- 02** Il 14 gennaio 2026, il Parlamento europeo ha formalmente chiesto alla Corte dei conti europea di esprimere un parere sulla proposta. Secondo la Commissione, una delle basi giuridiche della proposta è l’articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’articolo è stato inserito perché la proposta stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul controllo di un fondo dell’Unione, in particolare chiedendo deroghe ai principi di bilancio. A norma del trattato, la Corte dei conti europea deve essere consultata quando viene proposta una legislazione in base al tale articolo.

Contesto

Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

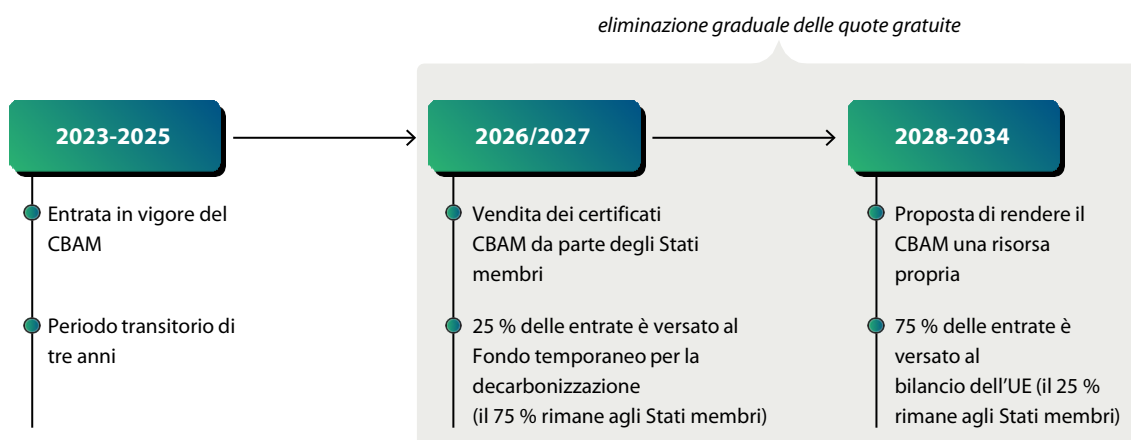
- 03** La Commissione ha proposto il Fondo con l’obiettivo di fornire un sostegno finanziario temporaneo alle imprese dei settori ad alta intensità di carbonio esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (la delocalizzazione della produzione in paesi non-UE con norme meno rigorose in materia di emissioni di gas a effetto serra). L’iniziativa mira inoltre a far sì che gli sforzi di decarbonizzazione e gli incentivi alla riduzione delle emissioni rimangano efficaci.

- 04** Il Fondo fornirà sostegno finanziario nel 2028 e 2029 in base alla produzione del 2026 e 2027. Tale sostegno sarà finanziato dalla vendita di certificati del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). La Commissione ha previsto che il Fondo funga da soluzione temporanea, in attesa di esaminare esaurientemente come affrontare meglio il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a partire dal 2028. Poiché le entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM non saranno una risorsa propria del bilancio dell'UE, esse costituiranno entrate con destinazione specifica esterne.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sistema di scambio di quote di emissione dell'UE

- 05** Il 1° ottobre 2023 è entrato in vigore un nuovo strumento: il [meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere](#). Nell'ambito del meccanismo, i beni importati ad alta intensità di carbonio sono soggetti agli stessi prezzi del carbonio che i produttori europei devono pagare nell'ambito del [sistema di scambio di quote di emissione dell'UE \(EU ETS\)](#). Lo strumento mira a proteggere le industrie dell'UE dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- 06** Tra il 2023 e il 2025 è stato in vigore un periodo transitorio. Dal 1° gennaio 2026 gli importatori sono tenuti ad acquistare certificati CBAM per ciascuna tonnellata di emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate contemplate dal regolamento CBAM ([regolamento \(UE\) 2023/956](#)). Questo regolamento si applica a sei settori ad alta intensità energetica: ferro e acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, prodotti chimici (idrogeno) ed energia elettrica. Fino al 2026, ai produttori europei di questi settori sono state assegnate quote di emissioni a titolo gratuito. Tale pratica ha iniziato a essere gradualmente eliminata una volta iniziata la vendita dei certificati CBAM nel gennaio 2026. Questo periodo di graduale eliminazione durerà dal 2026 al 2034. Al termine di tale periodo non saranno più assegnate quote gratuite per questi settori. I proventi della vendita dei certificati CBAM nel 2026 e nel 2027 saranno destinati agli Stati membri. In base a questa nuova proposta, tuttavia, gli Stati membri saranno tenuti a trasferire al Fondo il 25 % dei proventi delle vendite di questi due anni.
- 07** Per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034), nell'ambito della [proposta relativa al sistema delle risorse proprie](#), la Commissione ha proposto di rendere il 75 % delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM una risorsa propria del bilancio dell'UE. Il restante 25 % sarà trattenuto dagli Stati membri. A marzo 2026 la proposta non era ancora stata approvata dal Consiglio. La decisione richiede l'unanimità; se approvata, dovrà anche essere ratificata da tutti gli Stati membri. La [figura 1](#) mostra la cronologia dei principali sviluppi.

Figura 1 – Cronologia del CBAM ed eliminazione graduale delle quote gratuite



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del [regolamento CBAM](#), della [direttiva ETS](#) e delle proposte della Commissione sulla [decisione sulle risorse proprie](#) e sul [Fondo temporaneo per la decarbonizzazione](#).

Estensione e limitazioni

- 08** Il presente parere si basa su un esame della proposta che istituisce il Fondo, che è accompagnata da una relazione e dalla scheda finanziaria obbligatoria. La Corte ha tenuto riunioni con rappresentanti delle direzioni generali Fiscalità e unione doganale, Azione per il clima e Bilancio, nonché con il servizio giuridico della Commissione europea. Ha inoltre ricevuto risposte scritte alle questioni discusse nel corso di tali riunioni.
- 09** Ha analizzato la proposta della Commissione e ha verificato se essa comporti rischi per la sana gestione finanziaria. La Corte ha valutato la chiarezza della redazione e il rischio di fraintendimenti o interpretazioni errate; ha inoltre esaminato se la proposta sia coerente con la legislazione relativa ad ambiti di intervento simili (in particolare, la [direttiva 2003/87/CE](#) sull'EU ETS e il [regolamento CBAM](#)).
- 10** A norma dell'articolo 34 del [regolamento \(UE, Euratom\) 2024/2509](#) ("il regolamento finanziario"), quando vengono istituiti programmi e attività che comportano spese importanti occorre eseguire una valutazione *ex ante*. La Commissione ha eseguito tale valutazione sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione¹, che tuttavia non è stato pubblicato insieme alla proposta, contrariamente alla prassi abituale.

¹ [Documento di lavoro dei servizi della Commissione \(2026\) 67](#) che accompagna la proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione.

Principali osservazioni

- 11** Il Fondo è una soluzione temporanea con l'obiettivo di affrontare i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel periodo in cui si inizia a porre fine gradualmente all'assegnazione gratuita di quote EU ETS. Si applicherà solo alla produzione e alla vendita di certificati CBAM nel 2026 e nel 2027, come soluzione ponte per questi due anni (paragrafi [03-04](#)).
- 12** Secondo la Commissione, il Fondo è stato istituito per sostenere gli sforzi delle imprese finalizzati ad una maggiore decarbonizzazione, aiutandoli al contempo a contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le condizioni per ricevere il sostegno del Fondo proposto sono state modellate su quelle per ottenere le quote gratuite dell'EU ETS nel 2026 e nel 2027. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta non comprendeva una stima degli investimenti aggiuntivi nella decarbonizzazione attesi con l'istituzione del Fondo (paragrafi [17-19](#)).
- 13** I nuovi programmi di spesa, compreso il Fondo proposto, devono seguire le norme stabilite dal regolamento finanziario per garantire una sana gestione finanziaria. In questo caso, la Commissione ha chiesto tre deroghe al regolamento finanziario. La Corte ritiene che, nel primo caso, non si debba ricorrere a una deroga, in quanto esistono alternative praticabili nel rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario. Nel secondo caso, la Corte ritiene che la deroga al regolamento finanziario sia necessaria. Nel terzo caso, la deroga proposta è sufficientemente giustificata; tuttavia, la formulazione non indica adeguatamente in che misura la deroga sarà utilizzata (paragrafi [20-27](#)).
- 14** La Commissione stima che le entrate totali del Fondo ammonteranno a 632 milioni di euro e la spesa totale a 265 milioni di euro. Tale discrepanza solleva dubbi sulla necessità di fissare la percentuale del contributo al 25 % delle entrate dello Stato membro derivanti dalla vendita dei certificati CBAM. Le stime sulle entrate e sulle spese del Fondo sono soggette a grande incertezza, in particolare per quanto riguarda i futuri prezzi delle quote dell'EU ETS e l'entità delle importazioni che richiedono certificati CBAM. Gli Stati membri saranno tenuti a trasferire al Fondo la prima parte delle entrate riscosse già nel 2028, mentre il pagamento sarà erogato nel 2029. La proposta non stabilisce in che modo la Commissione gestirà le entrate riscosse prima di procedere all'erogazione (paragrafi [29-30](#)).
- 15** Sebbene il Fondo sia completamente nuovo, sfrutta le strutture amministrative esistenti ed è soggetto agli stessi obblighi di comunicazione applicabili all'assegnazione gratuita di quote dell'UE ETS. Tale approccio dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi di gestione del Fondo (paragrafi [31-32](#)).

16 La Corte suggerisce di modificare la proposta nel corso del processo legislativo come segue (cfr. *allegato I*):

- proporre una soluzione alla questione degli stanziamenti inutilizzati che sia in linea con le disposizioni del regolamento finanziario (paragrafi **21-23**);
- affermare esplicitamente che il sostegno deve essere versato retroattivamente (paragrafi **26-27**);
- valutare se la percentuale di contributo del 25 % delle entrate sia adeguata (paragrafo **29**);
- prendere in considerazione un unico trasferimento di contributi dagli Stati membri al Fondo il 31 marzo 2029 (paragrafo **30**).

Osservazioni specifiche

Obiettivi del Fondo

- 17** In base alla relazione, il Fondo mira a fornire un sostegno finanziario agli operatori nei settori ad alta intensità di carbonio che sono soggetti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e a incentivare efficacemente la riduzione delle emissioni. La proposta si applica ai settori dei concimi, dell'alluminio e del ferro e dell'acciaio, in particolare ai prodotti elencati nell'allegato della proposta.
- 18** Per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni, l'articolo 7 della proposta stabilisce le condizioni che le imprese devono soddisfare per ricevere il sostegno. Le condizioni ricalcano quelle stabilite per l'assegnazione gratuita di quote EU ETS di cui agli articoli 22*bis* e 22*ter* del regolamento delegato ai sensi della [direttiva ETS \(regolamento delegato \(UE\) 2019/331\)](#), che impongono agli operatori di:
- attuare tutte le raccomandazioni risultanti da un audit energetico, salvo nei casi in cui il tempo di ammortamento degli investimenti necessari per attuare le raccomandazioni sia superiore a tre anni;
 - attuare altre misure con effetto equivalente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel caso i costi per l'attuazione delle raccomandazioni siano sproporzionati;
 - presentare un piano di neutralità climatica per i processi di produzione con livelli di emissioni elevati.
- 19** L'articolo 7 della proposta impone inoltre un numero limitato di condizioni supplementari. Ad esempio, le raccomandazioni non devono essere attuate se il tempo di ammortamento

dell'investimento supera i cinque anni (rispetto ai tre per le assegnazioni gratuite nell'ambito dell'EU ETS) o in presenza di impegno giuridico assunto per investimenti volti a conseguire i traguardi e gli obiettivi indicati in un piano di neutralità climatica. La Commissione non ha valutato l'impatto che queste condizioni supplementari avrebbero sugli investimenti nella decarbonizzazione effettuati dalle imprese. Inoltre, poiché i pagamenti eseguiti dal Fondo saranno calcolati sulla base della produzione storica, non sosterranno i nuovi investimenti nella decarbonizzazione direttamente, ma solo indirettamente attraverso obblighi di condizionalità. **Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione manca una stima degli investimenti aggiuntivi nella decarbonizzazione che dovrebbero derivare dall'istituzione del Fondo.**

Deroghe al regolamento finanziario

- 20** Nella proposta legislativa, la Commissione richiede di derogare a tre disposizioni del [regolamento finanziario](#): articolo 12, paragrafo 4, lettera c), articolo 21, paragrafo 5, e articolo 196, paragrafo 3.

Deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c): restituzione delle entrate eccedenti agli Stati membri

- 21** Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c) del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne "sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l'azione successivi". Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, della proposta prevede che: "Le entrate rimanenti dopo l'erogazione integrale del finanziamento ai beneficiari finali e il pagamento dei costi amministrativi del Fondo non sono automaticamente riportate per essere utilizzate dal Fondo. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione restituisce le entrate eccedenti agli Stati membri in proporzione al loro contributo finanziario al Fondo."
- 22** Una deroga a una disposizione contenuta nell'articolo 12 del [regolamento finanziario](#) comporta una deroga a una disposizione del titolo II del regolamento finanziario che stabilisce i principi di bilancio, in questo caso il principio dell'annualità. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento finanziario, che vieta qualsiasi deroga a una disposizione che stabilisce un principio di bilancio, affermando che "Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate e in spese e contenute in un atto di base si conformano ai principi di bilancio enunciati nel titolo II".

- 23** La Commissione ha fatto ricorso in passato a deroghe analoghe (come il [regolamento \(UE\) 2023/955 che istituisce un Fondo sociale per il clima](#) e il [regolamento \(UE\) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina](#)). Nondimeno, **tali deroghe dovrebbero essere utilizzate solo in circostanze eccezionali per evitare la frammentazione delle norme applicabili ai principi di bilancio fondamentali e un aumento dei rischi per la sana gestione finanziaria** (cfr. anche il considerando 12 del regolamento finanziario). La Corte ritiene pertanto che la presente proposta non debba prevedere tale deroga, in quanto esistono alternative che possono essere attuate nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario (gli stanziamenti possono essere riportati e utilizzati per un programma o un'azione con un obiettivo analogo).

Deroga all'articolo 21, paragrafo 5: destinazione delle entrate al Fondo

- 24** L'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario stabilisce quanto segue: "Un atto di base può prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne". L'articolo 3, paragrafo 3, della proposta si discosta da questa disposizione stabilendo che: "Gli importi versati a titolo di contributo costituiscono un'entrata con destinazione specifica per il Fondo conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In deroga a tale disposizione, gli importi versati a titolo di contributo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne".
- 25** Il regolamento CBAM non contiene una clausola che assegni le entrate al Fondo, in quanto in quel momento non era stata prevista la necessità di istituire un Fondo temporaneo per la decarbonizzazione. **La Corte ritiene pertanto che la clausola che consente una deroga all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario sia necessaria nella presente proposta.**

Deroga all'articolo 196, paragrafo 3: erogazione retroattiva dei fondi

- 26** L'articolo 196, paragrafo 3 al titolo VIII (Sovvenzioni) del regolamento finanziario dispone quanto segue: "È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse". L'articolo 11, paragrafo 1, della proposta introduce una deroga a tale articolo: "la Commissione può anche versare un sostegno per investimenti e produzioni, anche se già completati". A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Corte ritiene che la deroga sia sufficientemente giustificata nel considerando 8 della proposta, in quanto le entrate CBAM saranno disponibili solo nel 2028.

- 27** Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, della proposta prevede che il Fondo sosterrà la produzione di merci che avrà luogo nel 2026 e nel 2027, mentre le imprese possono richiedere un sostegno finanziario solo nel 2028. Pertanto, tutti i fondi saranno erogati retroattivamente. **La Corte ritiene pertanto che, sebbene la deroga sia sufficientemente giustificata, l'articolo 11, paragrafo 1, della proposta non indichi chiaramente in che misura si intende utilizzare l'erogazione retroattiva.**
- 28** La Corte osserva inoltre che, a parte la fondatezza giuridica della deroga, gli esborsi retroattivi presentano generalmente un rischio specifico per la sana gestione finanziaria, in quanto l'amministrazione che li eroga non avrà alcuna influenza sulle azioni finanziate dalla sovvenzione.

Riscossione delle entrate e gestione delle attività

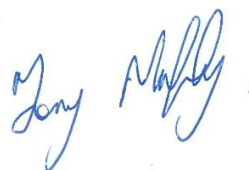
- 29** La proposta stima le entrate totali del Fondo a 632 milioni di euro (308 milioni di euro per il 2026 e 324 milioni di euro per il 2027). La spesa totale del Fondo è stimata a 265 milioni di euro. **Tale discrepanza solleva dubbi sulla necessità di fissare la percentuale del contributo al 25 % delle entrate dello Stato membro derivanti dalla vendita dei certificati CBAM (articolo 3, paragrafo 2, della proposta).** Ciò detto, entrambi gli importi stimati sono soggetti a grande incertezza. I proventi della vendita dei certificati CBAM sono una nuova forma di entrate e non esistono dati storici sui livelli di entrate. Sul versante della spesa, mancano dati dettagliati sui prodotti che potrebbero diventare ammissibili a causa di un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a livello nazionale (prodotti che, su richiesta degli Stati membri, potrebbero essere inclusi nell'elenco dei prodotti ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della proposta). Si stima che tali prodotti rappresentino 75 milioni di euro di spesa totale, ma sono molto difficili da prevedere.
- 30** L'articolo 3, paragrafo 3, della proposta impone agli Stati membri di trasferire la prima parte del loro contributo al Fondo entro il 31 marzo 2028 (25 % delle entrate riscosse per il 2026) e la seconda parte entro il 31 marzo 2029 (25 % delle entrate riscosse per il 2027). Al fine di limitare gli oneri amministrativi per le imprese, la Commissione prevede di erogare il sostegno in un'unica soluzione nel 2029, coprendo entrambi gli anni di produzione. Di conseguenza, **per oltre un anno la Commissione utilizzerà in misura limitata i 308 milioni di euro che, in base alle stime, saranno trasferiti dagli Stati membri nel 2028.** La proposta non contiene alcuna disposizione che stabilisca in che modo la Commissione gestirà tali risorse.

Amministrazione del Fondo

- 31** Sebbene la proposta riguardi l'istituzione di un fondo completamente nuovo, le procedure per richiedere il sostegno a titolo del Fondo, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della proposta, si basano sulle strutture amministrative esistenti e sugli obblighi di comunicazione relativi all'assegnazione gratuita delle quote EU ETS, sia a livello di Stati membri che di Commissione, come stabilito nel regolamento delegato² e nel regolamento di esecuzione³ sull'assegnazione gratuita delle quote di emissioni. **I beneficiari non saranno pertanto tenuti a utilizzare nuovi canali per richiedere il sostegno finanziario; anche l'aumento dei costi amministrativi sarà limitato.**
- 32** L'assegnazione gratuita di quote è determinata in base agli impianti o sottoimpianti. L'importo del sostegno disponibile a titolo del Fondo si basa invece sulle singole merci prodotte all'interno di tali impianti. In alcuni casi, in particolare per le piccole imprese, i dati di produzione disponibili non sono ancora sufficientemente dettagliati da consentire di calcolare l'importo preciso del sostegno che dovrà essere erogato dal Fondo. A giudizio della Corte, la Commissione dovrebbe richiedere, sulla base delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, della proposta, che vengano forniti maggiori dettagli nell'ambito della relazione sui dati di produzione.

Il presente parere è stato adottato dalla Sezione I, presieduta da Joëlle Elvinger, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione del 25 marzo 2026.

Per la Corte dei conti europea



Tony Murphy
Presidente

² Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (articolo 3).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (articolo 3).

Allegati

Allegato I – Modifiche suggerite, con osservazioni

Tabella 1 | Modifiche suggerite, con osservazioni

Testo della proposta	Modifica suggerita	Osservazioni
Articolo 3, paragrafo 2 Tali contributi corrispondono al 25 % delle entrate che ciascuno Stato membro ha riscosso dalla vendita dei certificati CBAM a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956 in relazione alle emissioni incorporate dichiarate per il 2026 e il 2027.	Non viene proposta alcuna formulazione specifica.	La Commissione dovrebbe allineare maggiormente i contributi richiesti agli Stati membri alle spese previste del Fondo.
Articolo 3, paragrafo 3 Gli Stati membri trasferiscono al Fondo un importo monetario corrispondente all'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo rispettivamente entro il 31 marzo 2028 e il 31 marzo 2029.	Gli Stati membri trasferiscono al Fondo un importo monetario corrispondente all'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo rispettivamente entro il 31 marzo 2028 e il 31 marzo 2029.	Con la modifica proposta si evita che gli importi rimangano inutilizzati presso la Commissione per oltre un anno.

Articolo 3, paragrafo 4 Le entrate rimanenti dopo l'erogazione integrale del finanziamento ai beneficiari finali e il pagamento dei costi amministrativi del Fondo non sono automaticamente riportate per essere utilizzate dal Fondo. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione restituisce le entrate eccedenti agli Stati membri in proporzione al loro contributo finanziario al Fondo.	Non viene proposta alcuna formulazione specifica.	La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di ricorrere alle alternative di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario per evitare di dover ricorrere alla deroga.
Articolo 11, paragrafo 1 In deroga all'articolo 196, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione può anche versare un sostegno per investimenti e produzioni, anche se già completati.	In deroga all'articolo 196, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il sostegno della Commissione può anche versare un sostegno sarà versato per investimenti e produzioni, anche se già completatiie.	Con la modifica proposta si chiarisce che tutto il sostegno sarà versato retroattivamente.

Acronimi

Acronimo	Definizione/Spiegazione
CBAM	Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
EU ETS	Sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (<i>EU Emission Trading System</i>)
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2026

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e che siano indicate le eventuali modifiche. In caso di riutilizzo del materiale della Corte, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Foto copertina – © Mulderphoto – stock.adobe.com.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-7537-2	ISSN 2812-2992	doi:10.2865/6278714	QJ-01-26-022-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-7538-9	ISSN 2812-2992	doi:10.2865/1242071	QJ-01-26-022-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:

Corte dei conti europea, [parere 13/2026](#) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione [COM(2025) 990 final], Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026.

Il presente parere è stato emesso a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, del TFUE, che prevede che prevede la consultazione della Corte dei conti europea sulle proposte relative alle regole finanziarie dell'UE.

Scopo del presente parere è formulare osservazioni sull'impostazione, sulle disposizioni relative alla governance e al finanziamento del proposto Fondo temporaneo per la decarbonizzazione. L'obiettivo è contribuire a far sì che il futuro fondo promuova la sana gestione finanziaria e contribuisca al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'UE in materia di industria e clima.

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto:
eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Social media: @EUauditors



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea